

<p style="text-align: center;"><b>STATUTO FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>STATUTO FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS E PADEL</b></p>
<p><b>Articolo 2 – Scopi</b> 1. I fini istituzionali della FITP sono:</p>	<p><b>Articolo 2 – Scopi</b> 1. I fini istituzionali della FITP sono:</p>
<p>a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach-tennis, del padel, del tennis in carrozzina e del padel in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;</p>	<p>a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach-tennis, del padel, del tennis in carrozzina e del padel in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;</p>
	<p><b><u>b) la promozione dell'attività sportiva con l'inserimento di attività prodromiche alle discipline della FITP come gli sport in modalità elettronica (di seguito solo "E-Sport");</u></b></p>
<p>b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la FITP aderisce incondizionatamente o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping della WADA;</p>	<p><del>b)</del>c) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la FITP aderisce incondizionatamente o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping della WADA;</p>
<p>c) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'International Tennis Federation, dal C.O.N.I. e dal C.I.P.;</p>	<p><del>e)</del>d) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'International Tennis Federation, dal C.O.N.I. e dal C.I.P.;</p>
<p>d) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel, del tennis in carrozzina e del padel in carrozzina;</p>	<p><del>d)</del>e) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel, del tennis in carrozzina e del padel in carrozzina;</p>
<p>e) l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;</p>	<p><del>e)</del>f) l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;</p>
<p>Nel raggiungimento dei propri fini istituzionali la FITP si conforma ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nonché al Codice della Giustizia Sportiva.</p>	<p>Nel raggiungimento dei propri fini istituzionali la FITP si conforma ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nonché al Codice della Giustizia Sportiva.</p>
<p>2. L'attività del gioco del tennis, del beach-tennis, del padel e del pickleball è di natura</p>	<p>2. L'attività del gioco del tennis, del beach-tennis, del padel e del pickleball è di natura</p>

dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica.	dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica.
3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FITP può altresì:	3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FITP può altresì:
a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri, canali televisivi, media digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;	a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri, canali televisivi, media digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;
b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;	b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;
c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;	c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;	d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;
e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.	e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
<b>Articolo 9 – Tesseramento e tesserati</b>	<b>Articolo 9 – Tesseramento e tesserati</b>
1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:	1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:
a) gli atleti, gli allievi delle scuole di tennis, di beach tennis, di padel, di pickleball, di tennis in carrozzina, di padel in carrozzina, di pickleball in carrozzina o dei corsi collettivi, i soci degli affiliati, e tutti coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina nei circoli affiliati;	a) gli atleti, gli allievi delle scuole di tennis, di beach tennis, di padel, di pickleball, di tennis in carrozzina, di padel in carrozzina, di pickleball in carrozzina o dei corsi collettivi, i soci degli affiliati, <b><i> i praticanti di E-Sport </i></b> e tutti coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, del tennis in carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina nei circoli affiliati;
b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, del tennis in	b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel, del pickleball, del tennis in

carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina;	carrozzina, del padel in carrozzina o del pickleball in carrozzina;
c) i dirigenti federali;	c) i dirigenti federali;
d) gli Ufficiali di gara;	d) gli Ufficiali di gara;
e) i tecnici;	e) i tecnici;
f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;	f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;
g) gli agenti degli atleti;	g) gli agenti degli atleti;
h) coloro che rivestono cariche onorarie.	h) coloro che rivestono cariche onorarie.
2. Le persone predette entrano a far parte della FITP all'atto del tesseramento.	2. Le persone predette entrano a far parte della FITP all'atto del tesseramento.
3. Le tessere federali sono di tre tipi:	3. Le tessere federali sono di tre tipi:
a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;	a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;
b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;	b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;
c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.	c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, <u>che:</u> <u>1) non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali;</u> <u>oppure</u> <u>2) <i>praticino E-Sport relativi alle discipline gestite dalla FITP.</i></u>
4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.	4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.
5. È inibito il tesseramento alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.	5. È inibito il tesseramento alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.
6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.	6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:	7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:

a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;	a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;	b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);	<del>e) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 2, lettera c);</del>
d) per la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato di cui si è soci.	<del>d) c) per la cessazione di appartenenza alla FITP dell'affiliato di cui si è soci.</del>
8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a due anni ed è regolamentato secondo la legislazione vigente salvi rinnovo del vincolo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.	8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a due anni ed è regolamentato secondo la legislazione vigente salvi rinnovo del vincolo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.
9. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.	9. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.
<b>Articolo 26 – Il Consiglio federale</b>	<b>Articolo 26 – Il Consiglio federale</b>
1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da quattordici consiglieri, rispettivamente eletti:	1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da quattordici consiglieri, rispettivamente eletti:
a) il Presidente, da tutti gli aventi diritto di voto;	a) il Presidente, da tutti gli aventi diritto di voto;
b) nove consiglieri, dagli affiliati;	b) nove consiglieri, dagli affiliati;
c) tre consiglieri, dai delegati degli atleti;	c) tre consiglieri, dai delegati degli atleti;
d) due consiglieri, dai delegati dei tecnici.	d) due consiglieri, dai delegati dei tecnici.
In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.	In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.
1 bis. Sono altresì componenti di diritto del Consiglio federale i dirigenti di nazionalità italiana, tesserati della Federazione, che ricoprono cariche elettive nella International Tennis Federation e nella Tennis Europe e nella International Padel Federation o nella costituenda European Padel Federation.	1 bis. Sono altresì componenti di diritto del Consiglio federale i dirigenti di nazionalità italiana, tesserati della Federazione, che ricoprono cariche elettive nella International Tennis Federation e nella Tennis Europe e nella International Padel Federation o nella costituenda European Padel Federation.
2. È garantita la libera partecipazione alle candidature per la rappresentanza di atlete e di atleti.	2. È garantita la libera partecipazione alle candidature per la rappresentanza di atlete e di atleti.
3. Dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infraquadriennale.	3. Dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infraquadriennale.

4. Funge da segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione o un suo delegato.	4. Funge da segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione o un suo delegato.
5. Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie ed uno di genere diverso dagli altri, scegliendoli fra i consiglieri.	5. Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie ed uno di genere diverso dagli altri, scegliendoli fra i consiglieri.
6. In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vicepresidente.	6. In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto <u><b>dall'altro Vicepresidente dal più anziano di età degli altri due Vicepresidenti.</b></u>
7. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.	7. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.
8. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.	8. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.
9. Il Consiglio federale si riunisce anche in teleconferenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.	9. Il Consiglio federale si riunisce anche in teleconferenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
<b>Articolo 35 – L'Assemblea regionale</b> 1. L'assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato.	<b>Articolo 35 – L'Assemblea regionale</b> 1. L'assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato.
2. È indetta dal Comitato regionale ed è convocata dal Presidente.	2. È indetta dal Comitato regionale ed è convocata dal Presidente.
3. L'Assemblea regionale deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi olimpici, nonché entro il 31 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per l'approvazione della Relazione tecnico-morale sulla gestione dell'attività del biennio trascorso.	3. L'Assemblea regionale deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi olimpici, nonché entro il 31 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per l'approvazione della Relazione tecnico-morale sulla gestione dell'attività del biennio trascorso.
4. L'Assemblea regionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato regionale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per	4. L'Assemblea regionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato regionale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per

qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato regionale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.	qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato regionale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.
5. Essa è l'organo sovrano del comitato regionale ed è convocata a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r inviata agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data stabilita.	5. Essa è l'organo sovrano del comitato regionale ed è convocata a mezzo PEC ovvero a mezzo raccomandata a/r inviata agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data stabilita.
6. All'Assemblea regionale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.	6. All'Assemblea regionale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.
7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive regionali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali, i fiduciari regionali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della regione ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato regionale ritengano opportuno invitare.	7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive regionali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali, i fiduciari regionali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della regione ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato regionale ritengano opportuno invitare.
8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'assemblea, oltre al proprio affiliato, ne possono rappresentare per delega altri, a condizione che il numero di affiliati con diritto di voto della regione sia superiore a venti, fino ad un massimo di:	8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'assemblea, oltre al proprio affiliato, ne possono rappresentare per delega altri, a condizione che il numero di affiliati con diritto di voto della regione sia superiore a <b><u>venti</u></b> <b><u>cinquanta</u></b> , fino ad un massimo di:
a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;	a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;
b) 2 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti.;	b) 2 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti.;
c) 3 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;	c) 3 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;
d) 4 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;	d) 4 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;
e) 5 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.	e) 5 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.

8-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inefficacia:	8-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inefficacia:
- le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;	- le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante;	- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante;
- la data dell'assemblea con il relativo ordine del giorno.	- la data dell'assemblea con il relativo ordine del giorno.
9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente ed i componenti del Comitato regionale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.	9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente ed i componenti del Comitato regionale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.	10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.